



ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA «LA CULTURA DELLA SICUREZZA»

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di settembre, in Lecco, Via A. Grandi, n. 9m., i sottoscritti soci fondatori:

1. **Vianello Sergio**, nato a Milano il 23 novembre 1954, residente in Milano, Via Savona n. 67/A, codice fiscale VNLSRG54S23F205Q;
2. **Bergaglio Raffaele Cesare**, nato in Gran Bretagna (Regno Unito) il 22 agosto 1969, residente in Milano, Via Passione n. 8, codice fiscale BRGRFL69M22Z114B;
3. **Bernardi Monica**, nata a Milano il 10 giugno 1969, residente in Gessate (MI), Via Garibaldi n. 15, codice fiscale BRNMNC69H50F205L;
4. **Ciprandi Nicoletta**, nata a Rho (MI) il 17 aprile 1973, residente in Cornaredo (MI), Via Varese, 27, codice fiscale CPRNLT73D57H264K;
5. **Monopoli Fabio**, nato a Brescia l'8 giugno 1988, residente in Pisogne (BS), Via Pradil, 12, codice fiscale MNPFBA88H08B157V;

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita l'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata 'La Cultura della Sicurezza' (di seguito 'Associazione').

L'Associazione è un ente del Terzo settore, disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, per quanto non previsto, dal Codice civile e dalla normativa vigente.

Art. 2 – Natura e assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lett. i);

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "F/M", "MB", and "de".



per favorire la diffusione della conoscenza scientifica e della pratica professionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e in tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone, nonché nelle materie connesse o complementari.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra cui le sponsorizzazioni e la raccolta di fondi.

Art. 4 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo e dello Statuto, i soci fondatori dichiarano che l'indirizzo attuale dell'Associazione è posto in Via Passione n. 8.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Patrimonio iniziale e fondo comune

Il patrimonio iniziale dell'Associazione, indicato ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, è costituito dal fondo comune, formato dai contributi dei soci fondatori, quantificato in complessivi euro 100,00 (euro Cento/00) per il primo anno di attività dell'Associazione.

I contributi degli associati, il cui importo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo, e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell'Associazione ai sensi dell'art. 37 del codice civile. Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Trattandosi di associazione non riconosciuta, il patrimonio iniziale non è soggetto al minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; l'eventuale successiva richiesta di riconoscimento della personalità giuridica richiederà un patrimonio liquido e disponibile non inferiore a 15.000 euro.

Art. 6 – Associati: diritti, obblighi e ammissione

I sottoscritti soci fondatori costituiscono il primo nucleo degli associati dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e ne accettano lo statuto. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione di rigetto è motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; questi può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il voto, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di accedere alle cariche sociali e di recedere dall'Associazione.

[Handwritten signatures and initials]
FB
due





Gli associati hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali, di versare la quota associativa annuale, ove dovuta, e di astenersi da ogni attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art. 7 – Ordinamento, amministrazione e rappresentanza

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo. L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

L'amministrazione dell'Associazione spetta al Consiglio direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio direttivo; il potere di rappresentanza è generale ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – Statuto

Lo statuto, che regola il funzionamento, l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e si allega al medesimo sotto la lettera "A".

In caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste ultime.

Art. 9 – Primi componenti dell'organo di amministrazione

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i primi componenti dell'organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo, sono nominati nel presente atto costitutivo e sono:

1. Vianello Sergio;
2. Bergaglio Raffaele Cesare;
3. Bernardi Monica;
4. Ciprandi Nicoletta;
5. Monopoli Fabio.

I predetti amministratori sono persone fisiche associate, in conformità all'art. 26, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri e resta in carica per i primi tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Art. 10 – Cariche sociali e rappresentanza

I sottoscritti, riuniti in seduta assembleare, attribuiscono le seguenti cariche:

- **Presidente:** Vianello Sergio;
- **Vicepresidente:** Bergaglio Raffaele Cesare;
- **Segretario:** Ciprandi Nicoletta;





Tesoriere: Bernardi Monica.

Al Presidente spettano la qualifica di legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 11 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 12 – Norme finali, iscrizione al RUNTS e rinvio

I sottoscritti danno mandato al Presidente di presentare, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) presso l'Ufficio competente, depositando l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali allegati.

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e dallo statuto allegato, si applicano le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia di enti del Terzo settore.

Milano, 16 settembre 2026

I soci fondatori

Sergio Vianello

Raffaele Cesare Bergaglio

Monica Bernardi

Nicoletta Ciprandi

Fabio Monopoli





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «LA CULTURA DELLA SICUREZZA»

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita l'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata 'La Cultura della Sicurezza', di seguito indicata come 'Associazione'.

L'Associazione è un ente del Terzo settore, disciplinato dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, per quanto non previsto, dal Codice civile e dalla normativa vigente.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione indica la propria qualifica di ente del Terzo settore con l'acronimo 'ETS' e, una volta ottenuta l'iscrizione, gli estremi di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto e della legge.

Art. 3 – Finalità e attività d'interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la diffusione della conoscenza scientifica e della pratica professionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e in tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone, nonché nelle materie connesse o complementari, quali il diritto e l'organizzazione del lavoro, il diritto delle relazioni industriali, l'economia e la previdenza sociale.

A tal fine l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nelle materie di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. h);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in materia di sicurezza e di prevenzione (art. 5, comma 1, lett. i).

In particolare, l'Associazione può:

TB 4 J
 # ee



- promuovere l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche in collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali territoriali e nazionali;
- promuovere e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni editoriali di qualunque genere, curandone la diffusione anche mediante sistemi diversi dalla stampa tradizionale, quali supporti audiovisivi, la rete internet e i sistemi teleinformatici;
- organizzare conferenze, seminari, convegni e incontri di studio di qualunque tipo;
- collaborare con autorità pubbliche, istituti di ricerca, università ed enti che si occupano di ricerca scientifica e formazione, anche a livello internazionale;
- collaborare con altre organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni ed enti privati aventi scopi analoghi o affini;
- promuovere e tutelare lo sviluppo delle competenze professionali nell'ambito delle materie di cui al presente statuto.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione può chiedere ai partecipanti quote o contributi di partecipazione commisurati alla copertura dei costi effettivi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa del Terzo settore.

Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle indicate all'art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dai relativi decreti attuativi.

Tra le attività diverse rientrano, a titolo esemplificativo: le sponsorizzazioni e ogni altra forma di finanziamento o contributo da parte di soggetti privati; la raccolta di fondi; la cessione a terzi di spazi, servizi o beni strettamente connessi all'attività associativa; le iniziative accessorie comunque collegate alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 – Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche,

MB
FH
duo



dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo e agli altri soggetti indicati dalla legge, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- la corresponsione di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 – Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne accettano lo statuto.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- soci ordinari: coloro che, presentata domanda di ammissione, sono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione dell'organo di amministrazione;
- soci onorari: le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita e agli scopi dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di associato non è trasmissibile, né per atto tra vivi né per causa di morte, salvo quanto previsto dalla legge.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria. A carico degli associati, a eccezione dei soci onorari, è posto il versamento di una quota associativa annuale, di importo determinato dal Consiglio direttivo, commisurata alle esigenze di funzionamento e alle finalità dell'Associazione e di entità contenuta. Le somme versate a titolo di quote o contributi



associativi non concorrono alla formazione del reddito dell'Associazione ai sensi della normativa del Terzo settore.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto secondo le modalità previste dallo statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- accedere alle cariche sociali secondo le disposizioni dello statuto;
- recedere dall'Associazione nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale, ove dovuta;
- astenersi da ogni attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 8 – Recesso ed esclusione

Ciascun associato può recedere dall'Associazione in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso, se dovuta.

L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio direttivo quando vengano meno i requisiti di adesione ovvero quando l'associato si renda gravemente inadempiente agli obblighi statutari o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

L'associato escluso può proporre opposizione all'Assemblea, che delibera in via definitiva in occasione della prima convocazione utile.

L'associato che recede o è escluso non ha alcun diritto sul fondo comune o sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione dei contributi versati.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo (organo di amministrazione);
- l'organo di controllo, quando nominato ai sensi dello statuto.



L'Associazione si avvale inoltre di un Comitato scientifico con funzioni consultive e di indirizzo scientifico, secondo quanto previsto dall'art. 18.

Art. 10 – Assemblea: composizione e diritto di voto

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo diversa determinazione del Consiglio direttivo comunicata all'interessato.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificarne l'identità e la legittimazione e sia garantita la parità di trattamento.

Art. 11 – Assemblea: convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli associati.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, inviato agli associati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso indica il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce in prima o seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno o in data successiva, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, è richiesto in ogni caso il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dalla persona designata dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, scelto dai presenti. Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 8;
- delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Consiglio direttivo: composizione, nomina e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque a un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

I componenti del Consiglio direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza eventualmente richiesti dalla legge, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge.

I consiglieri durano in carica cinque esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione delle finalità e degli scopi statuari, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dallo statuto. In particolare il Consiglio direttivo:

- definisce gli indirizzi generali e di funzionamento dell'Associazione;
- cura la gestione operativa, amministrativa e finanziaria;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di ammissione e di esclusione degli associati;
- predispone il progetto di bilancio o di rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- propone all'Assemblea le modifiche statutarie;



delibera sull'istituzione di eventuali sezioni territoriali o gruppi di lavoro interni;

- nomina i componenti del Comitato scientifico e ne determina i compiti;
- compie ogni altro atto utile al conseguimento degli scopi dell'Associazione e non espressamente riservato ad altri organi.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie funzioni di gestione operativa al Presidente o a uno o più dei propri componenti, determinandone i poteri.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, almeno una volta l'anno per la predisposizione del progetto di bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, inviata a tutti i consiglieri e, ove nominato, all'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite mezzo idoneo ad accertare la ricezione da parte dei destinatari. L'avviso indica l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo si ritengono validamente costituite anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i componenti e tutti i presenti concordino sullo svolgimento della riunione.

Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o audioconferenza, o con altri sistemi telematici che consentano la discussione simultanea e lo scambio di dati e informazioni, a condizione che sia possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verbalizzare correttamente gli interventi e discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Art. 16 – Cessazione e decadenza dei consiglieri

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procede alla loro sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti e, in mancanza, mediante cooptazione da parte del Consiglio direttivo, con ratifica da parte della prima Assemblea utile. I consiglieri subentrati scadono insieme a quelli in carica.

Qualora venga meno, per qualunque causa, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo decade e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per la nomina del nuovo Consiglio. Nelle more del rinnovo, i consiglieri rimasti provvedono alla gestione ordinaria, nel rispetto degli impegni già assunti e tutelando l'integrità del patrimonio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo decadono dalla carica e si procede alla loro sostituzione.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FB", "cho", and a large stylized signature.



Art. 17 – Presidente, rappresentanza e responsabilità

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo; ove l'Assemblea non vi provveda, è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Al Presidente spettano la qualifica di legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal consigliere più anziano di carica.

Gli amministratori adempiono ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile e dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili.

Art. 18 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è un organo consultivo e di indirizzo scientifico, composto da un numero di membri non inferiore a tre, scelti dal Consiglio direttivo tra persone esperte nelle materie di cui all'art. 3, in possesso di adeguata competenza scientifica e professionale.

Il Presidente del Consiglio direttivo è componente di diritto del Comitato scientifico.

I componenti del Comitato scientifico restano in carica tre esercizi e decadono contestualmente al Consiglio direttivo, salvo conferma. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive decadono dalla funzione.

Il Comitato scientifico:

- propone al Consiglio direttivo le iniziative di ricerca scientifica, formazione e diffusione editoriale e ne sovrintende l'attuazione;
- rende pareri e assistenza al Consiglio direttivo, su richiesta dello stesso, su ogni questione scientifica di competenza dell'Associazione;
- collabora alla gestione delle informazioni di carattere formativo e scientifico del sito internet dell'Associazione;
- svolge ogni altra funzione scientifica e culturale assegnatagli dal Consiglio direttivo.

I membri del Comitato scientifico decaduti o dimissionari sono sostituiti dal Consiglio direttivo.

Art. 19 – Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:



totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Al di fuori dei casi di obbligatorietà, l'Assemblea può comunque nominare un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento, e svolge gli ulteriori compiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio e i mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative annuali;
- quote o contributi di partecipazione a eventi culturali e formativi, commisurati alla copertura dei costi effettivi;
- donazioni, liberalità ed erogazioni liberali;
- contributi a fondo perduto di enti pubblici e privati;
- sponsorizzazioni e proventi delle attività diverse di cui all'art. 4;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata comunque conseguita, anche derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali.

Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, e sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 – Esercizio, bilancio e scritture contabili

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, il rendiconto per cassa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.



Il bilancio o il rendiconto è depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla legge, unitamente ai rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.

Art. 22 – Gratuità delle cariche e rimborsi

Tutte le cariche e le funzioni ricoperte dagli associati nell'ambito e a favore dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi sociali e ai soci che svolgano attività per conto dell'Associazione possono essere riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate, nell'ambito dell'attività istituzionale, secondo un regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori, ai quali spetta la liquidazione dei beni e l'estinzione delle obbligazioni in essere.

È in ogni caso esclusa la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati, ai fondatori e ai componenti degli organi sociali.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia di enti del Terzo settore.

Adriano Letta - Presidente
[Signature]
[Signature]
Mauro Bendi

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
 UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
 Registrato il 22.09.2026 al n° 446 S. 3
 con € 426,00 versati giusta quietanza cumulativa
 del 22.09.2026

Firma su delega della Direttrice provinciale
 Francesca CATOLA

[Signature]
 Il Funzionario
 Roberto Rinaldi